

A C C O R D O

DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GIAMAHIRIA ARABA
LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

Il Governo della Repubblica Italiana e la Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, nell'intento di sviluppare le relazioni di amicizia e di incrementare la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi sulla base del mutuo rispetto e del reciproco interesse, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due parti si impegnano a sviluppare, con tutti i mezzi possibili, la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi e in particolare:

- 1) - Ad incoraggiare enti, imprese e società qualificate dei due Paesi a cooperare ed a partecipare all'elaborazione e all'esecuzione di progetti;
- 2) - A concedere agli enti, imprese e società di cui sopra tutte le facilitazioni possibili;
- 3) - A svolgere tutti i possibili passi necessari al fine di assicurare la corretta esecuzione dei progetti concordati tra gli enti, imprese e società di cui sopra.

Articolo 2

Il Governo Italiano si impegna a compiere tutti gli sforzi possibili per accelerare il trasferimento e l'apporto di tecnologia avanzata nella Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista elevando il livello di capacità tecnica libica in vari settori con tutti i mezzi disponibili, ed in particolare nei modi seguenti:

- 1) - con lo scambio di informazioni su progetti scientifici e tecnici;
- 2) - con lo scambio di tecnici, esperti, consulenti, professori e studenti universitari e con incontri scientifici;
- 3) - offrendo la possibilità ai cittadini della Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista di studiare e di addestrarsi in università, istituti tecnico scientifici ed industrie in Italia;
- 4) - facilitando ed incoraggiando la messa a disposizione della parte libica di esperti e tecnici italiani, sia per consulenze tecniche che per lavori presso enti libici.

Articolo 3

Le due Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica mediante:

- la collaborazione tra i centri di ricerca scientifica

dei due Paesi e la possibilità di costituire centri di studio e di ricerca comuni;

- lo scambio dei risultati di ricerche e studi scientifici e lo svolgimento di studi e ricerche scientifiche in comune.

Articolo 4

Le due Parti compiranno tutti gli sforzi possibili volti allo sviluppo degli scambi di beni e servizi. In questo quadro, e nel rispetto dell'Art. 12 del presente Accordo:

- 1) - La Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista si adopererà per facilitare le forniture di quantitativi aggiuntivi di petrolio greggio libico alle società ed imprese italiane. Il Governo Italiano si adopererà per favorire la commercializzazione e l'acquisto di prodotti petroliferi, petrolchimici e prodotti del gas dalla Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista in quantità compatibili con i programmi delle due Parti e alle condizioni concordate tra le società, le imprese e gli enti interessati nei due Paesi, con l'approvazione delle Autorità ufficiali della Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista e del Governo Italiano, nell'ambito dei lavori della Commissione Mista prevista dal presente Accordo, e nel quadro della più ampia collaborazione ed integrazione industriale delle imprese.

- 2) - Il Governo Italiano si adopererà affinché gli enti, le imprese e le società italiane esportino impianti, materiali da messa in opera e parti di ricambio alla Giamaica a prezzi internazionalmente competitivi e si adoperino per lo smercio dei prodotti di tali impianti destinati all'esportazione e per la partecipazione alla loro gestione e funzionamento, fornendo le necessarie esperienze tecniche ed attuando programmi di addestramento nei due Paesi.
- 3) - Le due Parti si adopereranno affinché le esportazioni e le importazioni dei beni e dei servizi tra di loro abbiano luogo a prezzi internazionalmente competitivi, ed incoraggeranno le iniziative comuni tra enti, imprese e società dei due Paesi per la commercializzazione e la cooperazione nei Paesi terzi.

Articolo 5

Le due Parti predisporranno - tramite gli organismi competenti nei due Paesi - programmi comuni d'investimento, studi di fattibilità, elaborazione ed esecuzione di progetti nonché la costituzione di società miste per la progettazione, l'esecuzione e la supervisione di progetti nei due Paesi e in terzi Paesi, particolarmente nei seguenti settori:

- 1) petrolio e petrolchimica;
- 2) industria nei suoi vari settori;

- 3) sviluppo e bonifica agricola;
- 4) strade e costruzioni (infrastrutture);
- 5) impianti elettrici;
- 6) sfruttamento delle risorse marine.

Articolo 6

Le due Parti agevoleranno la circolazione delle merci nei rispettivi territori e il transito delle merci provenienti da o dirette verso terzi Paesi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

Articolo 7

I pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, saranno effettuati in valuta convertibile in conformità alle leggi ed ai regolamenti valutari in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 8

Le due Parti, coscienti dell'importanza che riveste lo sviluppo delle loro relazioni nel settore dei trasporti marittimi, si impegnano a stipulare al più presto un accordo al riguardo.

Articolo 9

Le due Parti concordano di sviluppare la cooperazione turistica anche mediante la partecipazione alle esposizioni, la preparazione di programmi di sviluppo turistico e la formazione professionale, e la predisposizione ed esecuzione di progetti specifici nel settore. Provvederanno, inoltre, allo scambio di esperienze e di ricerche sui mercati, e di dati e studi nell'ambito turistico.

Articolo 10

A) - Le due Parti costituiranno una Commissione Mista a livello ministeriale, con il compito di seguire gli accordi ed i programmi di cooperazione concordati tra i due Paesi e di proporre i mezzi atti a rafforzare e sviluppare la cooperazione libico-italiana.

B) - Quando necessario, la Commissione predisporrà i programmi di lavoro nei vari settori, conformemente agli Articoli 2), 3) e 4) del presente Accordo, secondo le necessità dello sviluppo della cooperazione tra i due Paesi.

La Commissione potrà proporre anche i mezzi atti a rafforzare la cooperazione libico-italiana ed a rimuovere gli ostacoli che potrebbero intralciare tale cooperazione.

C) - La Commissione Mista si riunirà periodicamente, due volte l'anno, e quando necessario, a richiesta di una delle Parti ed alternativamente nelle due capitali.

Articolo 11

I contratti stipulati ed in vigore nel quadro del

presente Accordo, non cesseranno di validità dopo la scadenza dell'Accordo stesso.

Articolo 12

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti derivanti dalla loro appartenenza ad Organizzazioni internazionali di integrazione economica.

Articolo 13

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore e si rinnoverà automaticamente per uguali periodi salvo che, tre mesi prima della sua scadenza, una Parte non notifichi per iscritto all'altra Parte il desiderio di modificarlo o porvi fine.

Articolo 14


Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Roma il 19 gennaio 1979, in due originali, ognuno in lingua araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministro per gli Affari
Esteri

Arnaldo Forlani



PER LA GIAMAHIRIA ARABA LIBICA
POPOLARE SOCIALISTA

Il Segretario degli Esteri

Ali Abdussalam El-Treki

